

Le aree idonee

Spetta alle Regioni e alle Province autonome individuare le aree dove si possono installare le fonti rinnovabili. Il legislatore indica una serie di criteri per individuare o escludere l'idoneità delle aree: esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici. Invita quindi a privilegiare

«l'utilizzo di superfici di strutture edificate (capannoni industriali e parcheggi) nonché aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, incluse le superfici agricole non utilizzabili». Sono non idonee «le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela».

La Comunità energetica abilitata nel giudizio su un impianto di terzi

Consiglio di Stato

Un parco aveva impugnato l'autorizzazione per il fotovoltaico

Luca Savi

Un parco regionale impugnava con successo al Tar il provvedimento autorizzativo di un impianto fotovoltaico da 3 Mwp (i megawatt di picco, ovvero la potenza istantanea teorica massima producibile da un generatore elettrico) sorto su terreno agricolo, censurandone l'iter applicato, poiché non si era tenuto conto del valore paesaggistico del campo, in quanto area esterna al parco e, quindi, vincolata al parere di quest'ultimo. A margine del parco fotovoltaico aveva preso vita una Cer, una comunità energetica rinnovabile, che si

fonda sulla condivisione dell'energia immessa in rete dall'impianto in forza di un contratto di «messa a disposizione» sottoscritto con la proprietà. Quest'ultima aveva, quindi, appellato la sentenza del Tar avanti il Consiglio di Stato.

La Cer, benché non avesse preso parte al giudizio, è intervenuta nel procedimento avanti di Consiglio di Stato a sostegno della proprietà rilevando, tra l'altro, la prevalenza dell'interesse pubblico e il conseguente grave danno che si sarebbe prodotto, danno ambientale per il mancato abbattimento della CO₂, sociale per il mancato sostegno alle fasce deboli, economico per la perdita degli incentivi del Gse. Il Consiglio, nella sentenza 8038/2024, ha



La chiusura avrebbe danneggiato la Cer, i suoi partecipanti e la collettività

rigettato il ricorso.

Con un percorso argomentativo lineare è stata rigettata anche nel merito ogni doglianza del parco, poiché la pretesa tutela paesaggistica sulle aree esterne può divenire efficace solo quando recepita all'interno dello strumento urbanistico del Comune (Piano di governo del territorio). La sentenza ha statuito, per la prima volta, la legittimazione di una Cer a intervenire a difesa di un impianto di proprietà di terzi. I giudici di Palazzo Spada hanno, di fatto, confermato il principio secondo cui la posizione dell'interveniente ad adiuvandum non è autonoma, ma meramente dipendente rispetto a quella del ricorrente, in quanto ad essa accessoria.

Il criterio dello «stabile collegamento» tra la Cer e il parco fotovoltaico si fonda sull'energia condivisa all'interno della stessa e ciò anche quando la proprietà degli impianti sia di terzi, nemmeno membri della Cer, perché questa è una situazione nella quale il pregiudizio derivante dal titolo impugnato sussiste ed è evidente. La mancata riforma della sentenza del Tar avrebbe comportato lo spegnimento dell'impianto della Cer, struttura che aveva registrato sinora 478 richieste di adesione, con grave pregiudizio alla collettività. I giudici amministrativi ricordano che il legislatore ex articolo 20 Dlgs 199/2021 ha individuato le aree classificate idonee a ospitare impianti fotovoltaici. Per queste aree dispone l'articolo 22, comma 1m lettera a) dello stesso Dlgs che «nei procedimenti di autorizzazione su aree idonee, inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante». Decorso inutilmente il termine per esprimere questo parere l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.